



2018/0328(COD)

31.1.2019

PARERE

della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e la rete dei centri nazionali di coordinamento (COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD))

Relatore per parere: Arndt Kohn

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Nell'era digitale, la cibersicurezza è un elemento essenziale della competitività economica e della sicurezza dell'Unione europea, nonché dell'integrità e dei processi che sono alla base delle nostre società democratiche. Garantire un livello elevato di resilienza agli attacchi informatici in tutta l'UE è fondamentale per ottenere la fiducia dei consumatori nel mercato unico digitale e per l'ulteriore sviluppo di un'Europa più innovativa e competitiva. Nonostante vi siano più di 600 centri nell'Unione europea che forniscono competenze nel settore della cibersicurezza, l'Unione rimane un importatore netto di prodotti e soluzioni in materia di cibersicurezza. È necessario che l'UE sia più coesa ed efficace nel lottare contro gli attacchi informatici, rafforzando le sue competenze informatiche e la sua capacità di proteggere meglio i cittadini, le imprese e le istituzioni pubbliche dell'Europa.

Nel settembre 2017, la Commissione ha presentato il "regolamento sulla cibersicurezza", seguito dalla proposta che istituisce il Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza (il "Centro") e la rete dei centri nazionali di coordinamento (la "rete") il 12 settembre 2018.

Nel complesso, il relatore accoglie positivamente la proposta della Commissione. Particolare enfasi è posta sugli obiettivi del Centro di competenza, volti a mantenere e sviluppare le capacità tecnologiche e industriali dell'Unione in materia di cibersicurezza, nonché a rafforzare il settore della sicurezza informatica dell'Unione e ad aumentare la sua competitività, aspetti che il relatore condivide. Il Centro di competenza agevola e contribuisce a coordinare l'attività della rete dei centri nazionali di coordinamento e della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza. Il relatore prevede che il Centro di competenza e la rete saranno utilizzati come strumenti per promuovere la fiducia dei cittadini europei nonché per rafforzare il mercato unico digitale.

Il relatore sottolinea tuttavia un certo numero di punti della proposta che devono essere ulteriormente chiariti e migliorati:

- In primo luogo, il relatore è fermamente convinto che le procedure di **accreditamento e valutazione** che consentono agli enti di diventare membri della comunità dovrebbero essere **armonizzati a livello dell'UE**, al fine di evitare frammentazioni tra diversi enti, accreditati da diversi Stati membri.
- In secondo luogo, occorre sottolineare l'**importanza delle PMI** al fine di migliorare le pari opportunità per queste ultime, nonché rafforzare la loro capacità di impegnarsi e acquisire maggiore competitività sul mercato unico. In tal senso, il relatore mira a conseguire una rappresentanza equilibrata dei soggetti interessati nella comunità e nel consiglio consultivo industriale e scientifico, prestando particolare attenzione all'inclusione delle PMI. Inoltre, secondo il relatore, i centri nazionali di coordinamento dovrebbero operare in stretta cooperazione al fine di promuovere i progetti transfrontalieri nel settore della cibersicurezza, in particolare per le PMI.

- In terzo luogo, il relatore ritiene fermamente che una maggiore diffusione di prodotti e soluzioni in materia di cibersecurity sviluppati nell'ambito dell'Unione dovrebbe essere una delle missioni del Centro e della rete, insieme all'aumento della competitività del settore della cibersecurity dell'Unione. Al fine di conseguire tali obiettivi, il relatore chiarisce **quali enti possono essere accreditati in qualità di membri della comunità delle competenze in materia di cibersecurity** e auspica il rafforzamento della normazione europea nella tecnologia della cibersecurity.
- In quarto luogo, per quanto riguarda i **contributi finanziari degli Stati membri**, il relatore ritiene che la Commissione europea non dovrebbe avere il potere di annullare, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione al Centro di competenza. La Commissione propone tale potere nel caso in cui uno Stato membro contribuente non contribuisca, contribuisca solo in parte o contribuisca in ritardo, ma tale potere penalizzerebbe l'intera struttura introdotta dal regolamento e impedirebbe agli Stati membri di partecipare.
- Infine, il relatore sottolinea l'importanza di costruire una **solida base di competenze informatiche**, che include formazioni e campagne di sensibilizzazione.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) *la* nostra vita quotidiana e le nostre economie dipendono sempre di più dalle tecnologie digitali e i cittadini sono sempre più esposti a gravi incidenti informatici. La sicurezza futura dipende anche dal potenziamento della capacità tecnologica e industriale di proteggere l'Unione europea dalle minacce informatiche, in quanto sia le infrastrutture civili che le capacità militari devono poter fare affidamento su sistemi digitali sicuri.

Emendamento

(1) ***Oltre l'80 % della popolazione dell'Unione europea è collegato a Internet, mentre la*** nostra vita quotidiana e le nostre economie dipendono sempre di più dalle tecnologie digitali e i cittadini sono sempre più esposti a gravi incidenti informatici. La sicurezza futura dipende anche dal potenziamento della capacità tecnologica e industriale di proteggere l'Unione europea dalle minacce informatiche, in quanto sia le infrastrutture

civili che le capacità militari devono poter fare affidamento su sistemi digitali sicuri.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) In occasione del vertice di Tallinn sul digitale del settembre 2017, i capi di Stato e di governo hanno invitato l'Unione a diventare "un leader mondiale della cibersicurezza entro il 2025, al fine di garantire la fiducia, la sicurezza e la tutela dei nostri cittadini, dei nostri consumatori e delle nostre imprese online e di fare sì che Internet sia libero e regolamentato".

Emendamento

(4) In occasione del vertice di Tallinn sul digitale del settembre 2017, i capi di Stato e di governo hanno invitato l'Unione a diventare "un leader mondiale della cibersicurezza entro il 2025, al fine di garantire la fiducia, la sicurezza e la tutela dei nostri cittadini, dei nostri consumatori e delle nostre imprese online e di fare sì che Internet sia libero, **più sicuro** e regolamentato".

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Nella definizione delle sue azioni, il Centro di competenza dovrebbe tenere conto dell'attuazione del regolamento (UE) n. 2019/XXX [rifusione del regolamento (CE) n. 428/2009 come proposto dalla COM(2016)616]^{1bis}.

^{1bis}Regolamento (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica e del transito di prodotti a duplice uso (GU L ..., ..., pag. ...).

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Il Centro di competenza dovrebbe costituire il principale strumento dell'Unione per concentrare gli investimenti nello sviluppo industriale, nella tecnologia e nella ricerca sulla cibersecurity e per attuare progetti e iniziative pertinenti in collaborazione con la rete di competenza per la cibersecurity. Oltre a fornire il sostegno finanziario legato alla sicurezza informatica e concesso dai programmi Europa digitale e Orizzonte Europa, il Centro dovrebbe essere aperto al Fondo europeo di sviluppo regionale e ad altri programmi, ove opportuno. Questo approccio dovrebbe contribuire alla creazione di sinergie e al coordinamento del sostegno finanziario connesso allo sviluppo industriale, all'innovazione, alla tecnologia e alla ricerca sulla cibersecurity, evitando le duplicazioni.

Emendamento

(8) Il Centro di competenza dovrebbe costituire il principale strumento dell'Unione per concentrare gli investimenti nello sviluppo industriale, nella tecnologia e nella ricerca sulla cibersecurity e per attuare progetti e iniziative pertinenti in collaborazione con la rete di competenza per la cibersecurity. Oltre a fornire il sostegno finanziario legato alla sicurezza informatica e concesso dai programmi Europa digitale e Orizzonte Europa, ***nonché dal Fondo europeo per la difesa per gli interventi e i costi amministrativi legati al settore della difesa***, il Centro dovrebbe essere aperto al Fondo europeo di sviluppo regionale e ad altri programmi, ove opportuno. Questo approccio dovrebbe contribuire alla creazione di sinergie e al coordinamento del sostegno finanziario connesso ***alle iniziative dell'Unione nel settore della ricerca e sviluppo***, allo sviluppo industriale, all'innovazione, alla tecnologia e alla ricerca sulla cibersecurity, evitando le duplicazioni.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) La messa a disposizione di aggiornamenti è necessaria in particolare per le infrastrutture, i prodotti e i processi più comunemente utilizzati. In considerazione della portata della sfida in materia di cibersecurity e degli investimenti effettuati nelle capacità e abilità di cibersecurity in altre parti del

mondo, l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero incrementare il proprio sostegno finanziario alla ricerca, sviluppo e applicazione in tale settore. Affinché si possano realizzare economie di scala e conseguire un livello di protezione comparabile in tutta l'Unione, gli Stati membri dovrebbero concentrare i propri sforzi in direzione di un quadro europeo, se del caso investendo nel meccanismo del Centro di competenza.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 ter) Il principio della "sicurezza fin dalla progettazione" dovrebbe influenzare altresì i processi di standardizzazione non formali, laddove la pratica comune risulta nell'adozione di realizzazioni di riferimento, pubblicate con licenze aperte e gratuite. La sicurezza fin dalla progettazione delle realizzazioni di riferimento, in particolare, è essenziale per la generale affidabilità e resilienza delle reti comunemente utilizzate e dell'infrastruttura dei sistemi informativi quali Internet.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Considerando che gli obiettivi di questa iniziativa possono essere conseguiti al meglio se vi **aderiscono** tutti gli Stati membri o il maggior numero di Stati membri possibile, e al fine di incentivare la loro partecipazione, solo gli Stati membri che contribuiscono finanziariamente ai

(9) Considerando che gli obiettivi di questa iniziativa possono essere conseguiti al meglio se vi **contribuiscono** tutti gli Stati membri o il maggior numero di Stati membri possibile, e al fine di incentivare la loro partecipazione, solo gli Stati membri che contribuiscono finanziariamente ai

costi amministrativi e operativi del Centro di competenza dovrebbero detenere il diritto di voto.

costi amministrativi e operativi del Centro di competenza dovrebbero detenere il diritto di voto.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) I centri nazionali di coordinamento devono essere selezionati dagli Stati membri. Oltre alla capacità amministrativa necessaria, i centri devono disporre di competenze tecnologiche in materia di cibersicurezza o devono potervi accedere direttamente, in particolare in ambiti quali la crittografia, i servizi di sicurezza delle TIC, la rilevazione automatica di intrusioni, la sicurezza dei sistemi, delle reti, del software e delle applicazioni e gli aspetti umani e sociali della sicurezza e della privacy. Inoltre devono essere in grado di interagire e di coordinarsi efficacemente con l'industria, il settore pubblico, fra cui le autorità designate a norma della direttiva 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio²³ e la comunità della ricerca.

²³ Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 15

Emendamento

(12) I centri nazionali di coordinamento devono essere selezionati dagli Stati membri. Oltre alla capacità amministrativa necessaria, i centri devono disporre di competenze tecnologiche in materia di cibersicurezza o devono potervi accedere direttamente, in particolare in ambiti quali la crittografia, i servizi di sicurezza delle TIC, la rilevazione automatica di intrusioni, la sicurezza dei sistemi, delle reti, del software e delle applicazioni e gli aspetti umani, etici e sociali della sicurezza e della privacy. Inoltre devono essere in grado di interagire e di coordinarsi efficacemente con l'industria, il settore pubblico, fra cui le autorità designate a norma della direttiva 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio²³ e la comunità della ricerca. ***Inoltre, è opportuno sensibilizzare i cittadini sulla cibersicurezza mediante strumenti di comunicazione adeguati.***

²³ Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

Testo della Commissione

(15) Il Centro di competenza dovrebbe avere diverse funzioni chiave. In primo luogo, dovrebbe agevolare e contribuire a coordinare l'attività della rete europea di competenza per la cibersicurezza e promuovere la comunità delle competenze in materia di cibersicurezza. Il Centro dovrebbe guidare l'agenda tecnologica della cibersicurezza e facilitare l'accesso alle competenze raccolte nella rete e nella comunità delle competenze in materia di cibersicurezza. In secondo luogo, dovrebbe attuare le parti pertinenti dei programmi Europa digitale e Orizzonte Europa assegnando sovvenzioni, in genere in seguito ad un invito a presentare proposte. In terzo luogo, il Centro di competenza dovrebbe agevolare gli investimenti congiunti da parte dell'Unione, degli Stati membri e/o dell'industria.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Il Centro di competenza dovrebbe stimolare e sostenere la cooperazione e il coordinamento delle attività della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza, coinvolgendo un gruppo vasto, aperto e diversificato di operatori impegnati nella tecnologia della cibersicurezza. Tale comunità dovrebbe includere in particolare enti di ricerca, industrie sul versante dell'offerta e su quello della domanda, nonché il settore pubblico. La comunità delle competenze in materia di cibersicurezza dovrebbe fornire il proprio contributo alle attività e al piano di lavoro del Centro di competenza, oltre a beneficiare delle attività di creazione di comunità del Centro di competenza e della

Emendamento

(15) Il Centro di competenza dovrebbe avere diverse funzioni chiave. In primo luogo, dovrebbe agevolare e contribuire a coordinare l'attività della rete europea di competenza per la cibersicurezza e promuovere la comunità delle competenze in materia di cibersicurezza. Il Centro dovrebbe guidare l'agenda tecnologica della cibersicurezza e facilitare l'accesso alle competenze raccolte nella rete e nella comunità delle competenze in materia di cibersicurezza. In secondo luogo, dovrebbe attuare le parti pertinenti dei programmi Europa digitale e Orizzonte Europa **e del Fondo europeo per la difesa** assegnando sovvenzioni, in genere in seguito ad un invito a presentare proposte. In terzo luogo, il Centro di competenza dovrebbe agevolare gli investimenti congiunti da parte dell'Unione, degli Stati membri e/o dell'industria.

Emendamento

(16) Il Centro di competenza dovrebbe stimolare e sostenere la cooperazione e il coordinamento delle attività della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza, coinvolgendo un gruppo vasto, aperto e diversificato di operatori impegnati nella tecnologia della cibersicurezza. Tale comunità dovrebbe includere in particolare enti di ricerca, **inclusi quelli che lavorano sull'etica della cibersicurezza**, industrie sul versante dell'offerta e su quello della domanda, nonché il settore pubblico. La comunità delle competenze in materia di cibersicurezza dovrebbe fornire il proprio contributo alle attività e al piano di lavoro del Centro di competenza, oltre a

rete, ma non dovrebbe essere privilegiata in altro modo per quanto riguarda gli inviti a presentare proposte o gli inviti a presentare offerte.

beneficiare delle attività di creazione di comunità del Centro di competenza e della rete, ma non dovrebbe essere privilegiata in altro modo per quanto riguarda gli inviti a presentare proposte o gli inviti a presentare offerte.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Al fine di rispondere alle esigenze delle industrie tanto sul versante della domanda quanto su quello dell'offerta, per il compito del Centro di competenza, ossia fornire alle imprese conoscenze e assistenza tecnica in tema di cibersicurezza, occorrerebbe tenere conto sia dei prodotti e dei servizi delle TIC sia di tutti gli altri prodotti e soluzioni industriali e tecnologici in cui deve essere integrata la cibersicurezza.

Emendamento

(17) Al fine di rispondere alle esigenze delle industrie tanto sul versante della domanda quanto su quello dell'offerta, per il compito del Centro di competenza, ossia fornire alle imprese conoscenze e assistenza tecnica in tema di cibersicurezza, occorrerebbe tenere conto sia dei prodotti, **dei processi** e dei servizi delle TIC sia di tutti gli altri prodotti e soluzioni industriali e tecnologici in cui deve essere integrata la cibersicurezza.

Motivazione

Nel contesto delle industrie connesse, tutti i soggetti della catena di valore assicurano la cibersicurezza dei propri prodotti, processi e servizi, in modo dinamico, sin dalle primissime fasi del processo tecnologico.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) Il Centro di competenza nel settore della cibersicurezza dovrebbe contribuire a un'ampia implementazione dei prodotti e delle soluzioni all'avanguardia nel settore della cibersicurezza, in particolare quelli riconosciuti a livello internazionale.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

(18) **Considerando che il Centro di competenza e la rete dovrebbero cercare di realizzare sinergie tra la sfera civile e quella relativa alla difesa della cibersicurezza, i** progetti finanziati dal programma Orizzonte europea saranno attuati in conformità del regolamento XXX [regolamento su Orizzonte Europa], secondo cui le attività di ricerca e innovazione svolte nell'ambito di tale programma riguardano le applicazioni civili.

Emendamento

(18) **I** progetti finanziati dal programma Orizzonte europea saranno attuati in conformità del regolamento XXX [regolamento su Orizzonte Europa], secondo cui le attività di ricerca e innovazione svolte nell'ambito di tale programma riguardano le applicazioni civili.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) Dato che, a fianco dell'ENISA, è presente un'altra agenzia di cibersicurezza dell'Unione dedicata, il consiglio di direzione del Centro di competenza dovrebbe garantire che l'ENISA sia consultata in merito a tutte le attività del Centro, al fine di creare sinergie.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Alla luce delle rispettive competenze in tema di cibersicurezza, il Centro comune di ricerca della

(21) Alla luce delle rispettive competenze in tema di cibersicurezza, il Centro comune di ricerca della

Commissione e l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) dovrebbero svolgere un ruolo attivo nella comunità delle competenze in materia di cibersecurity e nel consiglio consultivo industriale e scientifico.

Commissione e l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) dovrebbero svolgere un ruolo attivo nella comunità delle competenze in materia di cibersecurity e nel consiglio consultivo industriale e scientifico, *al fine di garantire le sinergie.*

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) Alla luce delle loro rispettive competenze in materia di cibersecurity, è auspicabile ricercare sinergie tra l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e il Centro di competenza, tenendo presente che l'ENISA dovrebbe continuare a conseguire i suoi obiettivi strategici, specie nel settore della certificazione della cibersecurity quale definita nel "regolamento sulla cibersecurity"^{1 bis}, mentre il Centro di competenza dovrebbe agire in qualità di organismo operativo nel settore della cibersecurity.

^{1 bis} Proposta di regolamento relativo all'ENISA, l'agenzia dell'Unione europea per la cibersecurity, che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013, e relativo alla certificazione della sicurezza informatica per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (2017/0225(COD)).

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Per garantire il funzionamento corretto ed efficace del Centro di competenza, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare che le persone da nominare nel consiglio di direzione dispongano di competenze ed esperienze professionali adeguate nelle aree funzionali. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero inoltre sforzarsi di limitare l'avvicendamento dei loro rispettivi rappresentanti nel consiglio di direzione, per assicurare la continuità dei lavori.

Emendamento

(25) Per garantire il funzionamento corretto ed efficace del Centro di competenza, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare che le persone da nominare nel consiglio di direzione dispongano di competenze ed esperienze professionali adeguate nelle aree funzionali. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero inoltre sforzarsi di limitare l'avvicendamento dei loro rispettivi rappresentanti nel consiglio di direzione, per assicurare la continuità dei lavori. ***L'ENISA dovrebbe avere inoltre un ruolo consultivo permanente, senza diritti di voto, nel consiglio di direzione, e dovrebbe essere consultata su tutte le attività pertinenti del Centro.***

Emendamento 18

**Proposta di regolamento
Considerando 27**

Testo della Commissione

(27) È opportuno che il Centro di competenza disponga di un consiglio consultivo industriale e scientifico come organo consultivo per garantire un dialogo periodico con il settore privato, le organizzazioni dei consumatori e gli altri soggetti interessati. Il consiglio consultivo industriale e scientifico dovrebbe concentrarsi sulle questioni rilevanti per i portatori di interessi e sottoporle all'attenzione del consiglio di direzione del Centro di competenza. La composizione del consiglio consultivo industriale e scientifico e i compiti ad esso assegnati, quali la consulenza in merito al piano di lavoro, dovrebbero garantire un'adeguata rappresentanza dei portatori di interessi nell'ambito del lavoro svolto dal Centro di competenza.

Emendamento

(27) È opportuno che il Centro di competenza disponga di un consiglio consultivo industriale e scientifico come organo consultivo per garantire un dialogo periodico con il settore privato, le organizzazioni dei consumatori e gli altri soggetti interessati. ***Dovrebbe inoltre fornire pareri indipendenti al direttore esecutivo e al consiglio di direzione in tema di implementazione e appalti.*** Il consiglio consultivo industriale e scientifico dovrebbe concentrarsi sulle questioni rilevanti per i portatori di interessi e sottoporle all'attenzione del consiglio di direzione del Centro di competenza. La composizione del consiglio consultivo industriale e scientifico e i compiti ad esso assegnati, quali la consulenza in merito al piano di lavoro, dovrebbero garantire un'adeguata

rappresentanza dei portatori di interessi nell'ambito del lavoro svolto dal Centro di competenza. ***A ciascuna categoria degli operatori industriali è assegnato un numero minimo di seggi, con particolare attenzione alla rappresentanza delle PMI.***

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Il Centro di competenza dovrebbe disporre di norme relative alla prevenzione e alla **gestione** dei conflitti di interessi. Dovrebbe inoltre applicare le disposizioni pertinenti dell'Unione in materia di accesso del pubblico ai documenti stabilite dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴. Il trattamento dei dati personali da parte del Centro di competenza sarà soggetto al regolamento (UE) n. XXX/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio. È opportuno che il Centro di competenza si conformi alle disposizioni applicabili alle istituzioni dell'Unione e alla legislazione nazionale in materia di gestione delle informazioni, in particolare delle informazioni sensibili non classificate e delle informazioni classificate dell'UE.

²⁴ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della

Emendamento

(29) Il Centro di competenza dovrebbe disporre di norme relative alla prevenzione, ***all'identificazione*** e alla ***risoluzione dei conflitti di interessi per i membri, gli organismi e il personale che fanno parte del consiglio di direzione, del consiglio consultivo industriale e scientifico e della comunità. Gli Stati membri dovrebbero garantire la prevenzione, l'identificazione e la risoluzione*** dei conflitti di interessi ***per i centri nazionali di coordinamento.*** Dovrebbe inoltre applicare le disposizioni pertinenti dell'Unione in materia di accesso del pubblico ai documenti stabilite dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴. Il trattamento dei dati personali da parte del Centro di competenza sarà soggetto al regolamento (UE) n. XXX/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio. È opportuno che il Centro di competenza si conformi alle disposizioni applicabili alle istituzioni dell'Unione e alla legislazione nazionale in materia di gestione delle informazioni, in particolare delle informazioni sensibili non classificate e delle informazioni classificate dell'UE.

²⁴ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della

Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Il Centro di competenza dovrebbe operare in modo aperto e trasparente fornendo tempestivamente **tutte** le informazioni **pertinenti** e promuovendo le proprie attività, incluse le attività di informazione e divulgazione destinate al pubblico. Il regolamento interno degli organi del Centro di competenza dovrebbe essere reso pubblico.

Emendamento

(31) Il Centro di competenza dovrebbe operare in modo aperto e trasparente fornendo tempestivamente **e in maniera esaustiva** le informazioni e promuovendo le proprie attività, incluse le attività di informazione e divulgazione destinate al pubblico. **Dovrebbe fornire al pubblico e a qualsiasi parte interessata un elenco dei membri della comunità delle competenze in materia di cibersecurity e rendere pubbliche le dichiarazioni di interesse rese dagli stessi in conformità dell'articolo 42.** Il regolamento interno degli organi del Centro di competenza dovrebbe essere reso pubblico.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 bis) È opportuno che il Centro di competenza e i centri nazionali di coordinamento monitorino e osservino il più possibile le norme internazionali, per incoraggiare lo sviluppo delle buone pratiche a livello mondiale.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 31 ter (nuovo)

(31 ter) *La comunità europea per la cibersicurezza può beneficiare del fatto di rappresentare la diversità sociale generale, e dovrebbe conseguire una rappresentanza equilibrata in termini di genere, diversità etniche e persone con disabilità.*

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 33 bis (nuovo)

(33 bis) *Il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione in relazione alla definizione degli elementi degli accordi contrattuali tra il Centro di competenza e i centri nazionali di coordinamento, e in relazione alla definizione di criteri per la valutazione e l'accreditamento degli enti in qualità di membri della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.*

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il Centro di competenza contribuisce all'attuazione della parte relativa alla cibersecurity del programma Europa digitale, istituito dal regolamento n. XXX e, in particolare, delle azioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. XXX [programma Europa digitale] e del programma Orizzonte Europa, istituito dal regolamento n. XXX, in particolare dal pilastro II, sezione 2.2.6, dell'allegato I della decisione n. XXX relativa all'istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione [n. di riferimento del programma specifico].

Emendamento

2. Il Centro di competenza contribuisce all'attuazione della parte relativa alla cibersecurity del programma Europa digitale, istituito dal regolamento n. XXX e, in particolare, delle azioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. XXX [programma Europa digitale], del programma Orizzonte Europa, istituito dal regolamento n. XXX, in particolare dal pilastro II, sezione 2.2.6, dell'allegato I della decisione n. XXX relativa all'istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione [n. di riferimento del programma specifico] **e del Fondo europeo per la difesa stabilito dal regolamento n. XXX.**

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione

1) "cibersecurity": **protezione della** rete e **dei** sistemi informativi, **dei** loro utenti e **di altre** persone dalle minacce informatiche;

Emendamento

1) "cibersecurity", **l'insieme delle attività necessarie per proteggere la** rete e **i** sistemi informativi, **i** loro utenti e **le** persone **interessate** dalle minacce informatiche;

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

2) "prodotti e soluzioni per la cibersecurity": prodotti, servizi o processi TIC con la finalità specifica di proteggere la rete e i sistemi informativi, i loro utenti e

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

le persone interessate dalle minacce informatiche;

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione

3) "autorità pubblica": ogni governo o altra amministrazione pubblica, compresi gli organi consultivi pubblici a livello nazionale, regionale o locale, oppure ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni pubbliche ai sensi della legislazione nazionale, compresi incarichi specifici;

Emendamento

3) "autorità pubblica": ogni governo o altra amministrazione pubblica, compresi gli organi consultivi pubblici a livello nazionale, regionale o locale, oppure ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni pubbliche ai sensi della legislazione nazionale **e dell'Unione**, compresi incarichi specifici;

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione

4) "Stato membro **partecipante**": Stato membro che contribuisce finanziariamente di propria volontà ai costi amministrativi e operativi del Centro di competenza.

Emendamento

4) "Stato membro **contribuente**": Stato membro che contribuisce finanziariamente di propria volontà ai costi amministrativi e operativi del Centro di competenza.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) mantenere e sviluppare le capacità tecnologiche e industriali in materia di cibersecurity necessarie a tutelare il proprio mercato unico digitale;

Emendamento

a) mantenere e sviluppare le capacità **e le abilità** tecnologiche, **accademiche, di ricerca, sociali** e industriali in materia di cibersecurity necessarie a tutelare **e sviluppare** il proprio mercato unico digitale **e promuovere l'autonomia digitale**;

europea;

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) aumentare la competitività nel settore della sicurezza informatica dell'UE e trasformare la cibersicurezza in un vantaggio competitivo per altri settori dell'Unione.

Emendamento

b) aumentare la competitività nel settore della sicurezza informatica dell'UE ***promuovendo l'utilizzo di prodotti e soluzioni di cibersicurezza sviluppati nell'Unione*** e trasformare *così* la cibersicurezza in un vantaggio competitivo per altri settori dell'Unione, ***dotandola di una base solida e conferendole un ruolo chiave nella lotta contro gli attacchi informatici.***

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) aumentare la resilienza e l'affidabilità del settore della cibersicurezza dell'Unione, dell'infrastruttura della rete e dei sistemi informativi, di Internet e delle infrastrutture di hardware e software più comunemente utilizzati nell'Unione, rafforzando in tal modo la fiducia dei cittadini e delle imprese nel mondo digitale e contribuendo agli obiettivi della strategia per il mercato unico digitale;

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) sensibilizzare sui rischi per la cibersecurity e sulle relative ripercussioni e preoccupazioni di natura etica e sociale nell'Unione;

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b quater) sostenere, agevolare e accelerare la standardizzazione e la certificazione dei processi;

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. agevolare e contribuire a coordinare l'attività della rete dei centri nazionali di coordinamento ("la rete") di cui all'articolo 6 e della comunità delle competenze in materia di cibersecurity di cui all'articolo 8;

1. agevolare e contribuire a coordinare l'attività della rete dei centri nazionali di coordinamento ("la rete") di cui all'articolo 6 e della comunità delle competenze in materia di cibersecurity ("**la comunità**") di cui all'articolo 8;

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. contribuire all'attuazione della parte relativa alla cibersecurity del programma Europa digitale, istituito dal regolamento n. XXX²⁶ e, in particolare, delle azioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. XXX [programma Europa digitale] e del

2. contribuire all'attuazione della parte relativa alla cibersecurity del programma Europa digitale, istituito dal regolamento n. XXX²⁶ e, in particolare, delle azioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. XXX [programma Europa digitale], del

programma Orizzonte Europa, istituito dal regolamento n. XXX²⁷, in particolare dal pilastro II, sezione 2.2.6, dell'allegato I della decisione n. XXX relativa all'istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione [n. di riferimento del programma specifico] e di altri programmi dell'UE [ove previsto dagli atti giuridici dell'Unione];

²⁶ [aggiungere il titolo completo e il riferimento alla GU]

²⁷ [aggiungere il titolo completo e il riferimento alla GU]

programma Orizzonte Europa, istituito dal regolamento n. XXX²⁷, in particolare dal pilastro II, sezione 2.2.6, dell'allegato I della decisione n. XXX relativa all'istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione [n. di riferimento del programma specifico], **del Fondo europeo per la difesa istituito dal regolamento n. XXX** e di altri programmi dell'UE [ove previsto dagli atti giuridici dell'Unione];

²⁶ [aggiungere il titolo completo e il riferimento alla GU]

²⁷ [aggiungere il titolo completo e il riferimento alla GU]

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. rafforzare le capacità, le conoscenze e le infrastrutture in materia di cibersicurezza al servizio delle imprese, del settore pubblico e delle comunità della ricerca, attraverso lo svolgimento delle seguenti funzioni:

Emendamento

3. rafforzare **la resilienza**, le capacità, le conoscenze e le infrastrutture in materia di cibersicurezza al servizio **della società**, delle imprese, del settore pubblico e delle comunità della ricerca, attraverso lo svolgimento delle seguenti funzioni, **tenendo conto delle infrastrutture industriali e di ricerca d'avanguardia e dei relativi servizi**:

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) **tenendo conto delle infrastrutture industriali e di ricerca d'avanguardia e dei relativi servizi nell'ambito della**

Emendamento

a) **acquisire e potenziare tali infrastrutture e servizi in modo equo, aperto e trasparente** e renderli funzionanti

cibersicurezza, acquisire e potenziare tali infrastrutture e servizi e renderli funzionanti e disponibili per un'ampia gamma di utilizzatori del settore in tutta l'Unione, *comprese* le PMI, il settore pubblico, la comunità scientifica e quella della ricerca;

e disponibili per un'ampia gamma di utilizzatori del settore in tutta l'Unione, *in particolare* le PMI, il settore pubblico, la comunità scientifica e quella della ricerca;

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) *tenendo conto delle infrastrutture industriali e di ricerca d'avanguardia e dei relativi servizi nell'ambito della cibersicurezza, fornire* assistenza ad altri enti, anche a livello finanziario, per acquisire e potenziare tali infrastrutture e servizi e renderli funzionanti e disponibili per un'ampia gamma di utilizzatori del settore in tutta l'Unione, *comprese* le PMI, il settore pubblico, la comunità scientifica e quella della ricerca;

Emendamento

b) *fornire* assistenza ad altri enti, anche a livello finanziario, per acquisire e potenziare tali infrastrutture e servizi e renderli funzionanti e disponibili per un'ampia gamma di utilizzatori del settore in tutta l'Unione, *in particolare* le PMI, il settore pubblico, la comunità scientifica e quella della ricerca;

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) fornire assistenza tecnica e finanziaria nel settore della cibersicurezza alle start-up, alle PMI, alle microimprese, ai singoli esperti; ai progetti di software gratuiti e con codice sorgente aperto, comunemente utilizzati per le infrastrutture, i prodotti e i processi, e ai progetti tecnologici civici;

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 3 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) fornire verifiche e miglioramenti dei codici di sicurezza del software per i progetti di software gratuiti e con codice sorgente aperto, comunemente utilizzati per le infrastrutture, i prodotti e i processi;

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) ***divulgare*** conoscenze e fornire assistenza tecnica in tema di cibersecurity ***all'industria e alle*** autorità pubbliche, in particolare promuovendo azioni volte ad agevolare l'accesso alle competenze disponibili presso la rete e la comunità delle competenze in materia di cibersecurity;

c) ***facilitare la condivisione delle*** conoscenze e fornire assistenza tecnica in tema di cibersecurity, ***in particolare tra le PMI, il settore manifatturiero, la società civile, l'industria, le*** autorità pubbliche, ***la comunità accademica e della ricerca,*** in particolare promuovendo azioni volte ad agevolare l'accesso alle competenze disponibili presso la rete e la comunità delle competenze in materia di cibersecurity;

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) promuovere il principio della "sicurezza fin dalla progettazione" nei processi di sviluppo, manutenzione, gestione e aggiornamento delle infrastrutture, dei prodotti e dei servizi; in particolare sostenendo i metodi più avanzati per incrementare la sicurezza ed eseguendo adeguate verifiche e controlli in materia di sicurezza.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. contribuire a un'ampia implementazione dei prodotti e delle soluzioni all'avanguardia per la **sicurezza informatica** in **tutti i** settori economici, svolgendo le seguenti funzioni:

Emendamento

4. contribuire a un'ampia implementazione dei prodotti e delle soluzioni all'avanguardia **e sostenibili** per la **cibersicurezza** in **tutta l'Unione e attraverso diversi** settori economici, svolgendo le seguenti funzioni:

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) stimolare la ricerca e lo sviluppo nell'ambito della cibersicurezza e la diffusione di prodotti e soluzioni per la sicurezza informatica dell'Unione **presso** le autorità pubbliche e **i settori utilizzatori**;

Emendamento

a) stimolare la ricerca e lo sviluppo nell'ambito della cibersicurezza e la diffusione di prodotti e soluzioni per la sicurezza informatica dell'Unione, **includere** le autorità pubbliche e **l'industria**;

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) sostenere la ricerca in materia di cibersicurezza nel settore della criminalità informatica;

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) assistere le autorità pubbliche, le

Emendamento

b) assistere le autorità pubbliche, le

industrie sul versante della domanda e altri utilizzatori nell'adozione e nell'integrazione delle soluzioni più *recenti* nel campo della *sicurezza informatica*;

industrie sul versante della domanda e altri utilizzatori nell'adozione e nell'integrazione *dei prodotti e* delle soluzioni più *all'avanguardia e più comunemente utilizzate* nel campo della *cybersicurezza*;

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 4 – lettera c

Testo della Commissione

c) sostenere in particolare le autorità pubbliche nell'organizzazione dei loro appalti pubblici *o condurre* appalti per l'acquisizione di prodotti e soluzioni all'avanguardia per la sicurezza informatica a nome di autorità pubbliche;

Emendamento

c) sostenere in particolare le autorità pubbliche nell'organizzazione dei loro appalti pubblici, appalti per l'acquisizione di prodotti e soluzioni all'avanguardia per la sicurezza informatica a nome di autorità pubbliche, *anche fornendo sostegno a favore di appalti in materia ambientale, sociale e di innovazione, in conformità delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE*;

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 4 – lettera d

Testo della Commissione

d) fornire assistenza tecnica e finanziaria alle start-up e alle PMI nel settore della cybersicurezza affinché accedano a mercati potenziali e attraggano investimenti;

Emendamento

d) fornire assistenza tecnica e finanziaria alle start-up, *a singoli esperti* e alle PMI nel settore della cybersicurezza affinché accedano a mercati potenziali *e opportunità di utilizzo* e attraggano investimenti;

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) stimolare la diffusione della certificazione della cybersicurezza in linea

con il regolamento sulla cibersicurezza.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

5. migliorare la comprensione della sicurezza informatica e contribuire a ridurre i divari di competenze presenti nell'Unione in merito a tale settore operando come segue:

Emendamento

5. migliorare la comprensione della sicurezza informatica, ***anche dei singoli; sensibilizzare in merito all'importanza della cibersicurezza per prevenire e affrontare le minacce***, contribuire a ridurre i divari di competenze, ***rafforzare il livello di competenze*** presenti nell'Unione in merito a tale settore ***e costruire una solida base di competenze informatiche*** operando come segue:

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 5 – lettera a

Testo della Commissione

a) promuovendo l'ulteriore sviluppo delle competenze in materia di cibersicurezza, ***se del caso insieme ad*** agenzie e organi competenti dell'UE, tra cui l'ENISA;

Emendamento

a) promuovendo l'ulteriore sviluppo delle competenze ***e capacità*** in materia di cibersicurezza; ***favorendo un livello elevato comune di conoscenze in tema di cibersicurezza e contribuendo alla resilienza degli utilizzatori e delle infrastrutture nell'Unione, in coordinamento con le agenzie e gli organi competenti dell'UE, tra cui l'ENISA, in particolare mediante lo sviluppo di programmi di formazione e campagne di sensibilizzazione;***

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 6 – lettera a

Testo della Commissione

a) la fornitura di assistenza finanziaria a favore delle attività di ricerca nel settore della cibersicurezza seguendo ***un'agenda strategica*** pluriennale comune, industriale, ***tecnologica*** e di ricerca che sia costantemente sottoposta a valutazioni e a miglioramenti;

Emendamento

a) la fornitura di assistenza finanziaria a favore delle attività di ricerca nel settore della cibersicurezza seguendo ***un piano strategico*** pluriennale comune, industriale, ***tecnologico*** e di ricerca che sia costantemente sottoposta a valutazioni e a miglioramenti;

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 6 – lettera b

Testo della Commissione

b) il sostegno alla ricerca su vasta scala e a progetti dimostrativi riguardanti le capacità tecnologiche di prossima generazione in materia di cibersicurezza, in collaborazione con l'industria *e* con la rete;

Emendamento

b) il sostegno alla ricerca su vasta scala e a progetti dimostrativi riguardanti le capacità tecnologiche di prossima generazione in materia di cibersicurezza, in collaborazione con l'industria, con la rete *e con la comunità*;

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 6 – lettera c

Testo della Commissione

c) il sostegno alla ricerca e all'innovazione per ***la*** standardizzazione della tecnologia della cibersicurezza;

Emendamento

c) il sostegno alla ricerca e all'innovazione per ***il rafforzamento della*** standardizzazione ***europea*** della tecnologia della cibersicurezza, ***in stretta cooperazione con le organizzazioni europee di normazione (OEN)***;

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 6 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) il sostegno allo sviluppo di prodotti e soluzioni di cibersicurezza indipendenti, in stretta cooperazione con l'industria, la rete e la comunità;

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 6 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) l'elaborazione degli strumenti e delle tecnologie necessari per far fronte ai rischi per la cibersicurezza in continua evoluzione;

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 7 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) riunendo i portatori di interesse, grazie alla promozione delle sinergie tra la ricerca e i mercati della cibersicurezza civile e per la difesa;

c) riunendo i portatori di interesse, grazie alla promozione delle sinergie tra la ricerca e i mercati della cibersicurezza civile e per la difesa; ***se del caso allineandosi alle agenzie e agli organi competenti dell'UE, tra cui l'ENISA;***

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 4 – punto 8 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) ***fornendo consulenza,*** condividendo le conoscenze e agevolando la collaborazione fra i portatori di interessi;

a) ***consigliando,*** condividendo le conoscenze e agevolando la collaborazione fra i portatori di interessi;

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 8 – lettera b

Testo della Commissione

b) gestendo progetti multinazionali di ciberdifesa, qualora richiesto dagli Stati membri, agendo così da responsabile del progetto ai sensi del regolamento XXX [regolamento che istituisce il Fondo europeo per la difesa].

Emendamento

b) gestendo progetti multinazionali *e transfrontalieri* di ciberdifesa, qualora richiesto dagli Stati membri, agendo così da responsabile del progetto ai sensi del regolamento XXX [regolamento che istituisce il Fondo europeo per la difesa].

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 4 – punto 8 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) contribuendo, se del caso, alla valutazione dei diritti fondamentali e dell'etica della ricerca in materia di cibersicurezza fondata dal Centro di competenza.

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 8 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. contribuire agli sforzi dell'Unione intesi a rafforzare la cooperazione in materia di cibersicurezza nei modi seguenti:

a) agevolando la partecipazione della rete e della comunità a conferenze internazionali;

b) cooperando con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali nell'ambito dei pertinenti quadri di cooperazione internazionale.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il rapporto tra il Centro di competenza e i centri nazionali di coordinamento si basa su un accordo contrattuale sottoscritto dal Centro di competenza e da ciascuno dei centri nazionali di coordinamento. L'accordo **stabilisce** le norme che disciplinano il rapporto e la divisione dei compiti tra il Centro di competenza e ciascun centro nazionale di coordinamento.

Emendamento

5. Il rapporto tra il Centro di competenza e i centri nazionali di coordinamento si basa su un accordo contrattuale sottoscritto dal Centro di competenza e da ciascuno dei centri nazionali di coordinamento. L'accordo **si compone della stessa serie di condizioni generali che stabiliscono** le norme che disciplinano il rapporto e la divisione dei compiti tra il Centro di competenza e ciascun **centro nazionale di coordinamento, e di condizioni speciali indirizzate in particolare al** centro nazionale di coordinamento.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo -45, al fine di definire gli elementi degli accordi contrattuali di cui al paragrafo 5 del presente articolo, incluso il loro formato.

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) sostenere il Centro di competenza nel conseguimento dei suoi obiettivi e, in particolare, nel coordinamento della comunità delle competenze in materia di

a) sostenere il Centro di competenza nel conseguimento dei suoi obiettivi e, in particolare, **nell'istituzione e** nel coordinamento della comunità delle

cybersicurezza;

competenze in materia di cybersicurezza;

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) *agevolare* la partecipazione ai progetti transfrontalieri dell'industria e di altri attori a livello di Stati membri;

Emendamento

b) *promuovere, incoraggiare e agevolare* la partecipazione ai progetti transfrontalieri *della società civile, delle organizzazioni dei consumatori, delle comunità accademiche e della ricerca*, dell'industria, *in particolare le start-up e le PMI*, e di altri attori a livello di Stati membri;

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) incentivare i progetti transfrontalieri, in particolare per le PMI;

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) contribuire, assieme al Centro di competenza, all'individuazione e al superamento di problemi *industriali* specifici per settore in materia di cybersicurezza;

Emendamento

c) contribuire, assieme al Centro di competenza, all'individuazione e al superamento di problemi specifici per settore in materia di cybersicurezza, *incluso lo spionaggio informatico;*

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) cooperare strettamente con le organizzazioni nazionali di normazione per garantire l'adozione delle norme esistenti e coinvolgere tutti i pertinenti portatori di interessi, in particolare le PMI, nell'elaborazione di nuove norme;

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) cercare di creare sinergie con attività pertinenti a livello nazionale e ***regionale;***

e) cercare di creare sinergie con attività pertinenti a livello nazionale, ***regionale e locale al fine di conseguire la sicurezza dell'Unione;***

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) promuovere e diffondere programmi di studio comuni minimi in materia di cibersecurity, in cooperazione con i pertinenti organismi negli Stati membri;

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) promuovere e divulgare i risultati dell'attività della rete, della comunità delle competenze in materia di cibersecurity e del Centro di competenza a livello

g) promuovere e divulgare i risultati dell'attività della rete, della comunità delle competenze in materia di cibersecurity e del Centro di competenza a livello

nazionale *o regionale*;

nazionale, *regionale e locale*;

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

h) valutare le richieste di adesione alla comunità delle competenze in materia di cibersecurity da parte di enti situati nello stesso Stato membro del Centro di coordinamento.

Emendamento

h) valutare le richieste di adesione alla comunità delle competenze in materia di cibersecurity da parte di enti *e persone fisiche* situati nello stesso Stato membro del Centro di coordinamento.

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

h bis) promuovere campagne di sensibilizzazione, in particolare per le PMI, e fornire in collaborazione con il Centro di competenza le necessarie competenze e soluzioni in materia di cibersecurity.

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La comunità delle competenze in materia di cibersecurity contribuisce alla missione del Centro di competenza di cui all'articolo 3, consolidando e divulgando le competenze in tema di sicurezza informatica in tutta l'Unione.

1. La comunità delle competenze in materia di cibersecurity contribuisce alla missione del Centro di competenza di cui all'articolo 3, consolidando e divulgando le competenze in tema di sicurezza informatica in tutta l'Unione *e fornisce competenze tecniche.*

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La comunità delle competenze in materia di cibersecurity è costituita da organizzazioni di ricerca **industriali**, accademiche e senza scopo di lucro, nonché da associazioni ed enti pubblici o altri enti che si occupano di questioni operative e tecniche. Riunisce i principali portatori di interessi per quanto concerne le capacità tecnologiche e **industriali** in materia di cibersecurity nell'Unione, coinvolgendo i centri nazionali di coordinamento e le istituzioni e gli organismi competenti dell'Unione europea.

Emendamento

2. La comunità delle competenze in materia di cibersecurity è costituita **dalla società civile, dall'industria, incluse le PMI, dalle organizzazioni europee di normazione, da organizzazioni degli utilizzatori**, da organizzazioni di ricerca accademiche e senza scopo di lucro, nonché da associazioni ed enti pubblici o altri enti **o persone che operano a livello nazionale o europeo** e si occupano di questioni operative e tecniche. Riunisce i principali portatori di interessi per quanto concerne le **abilità e** capacità tecnologiche, **industriali, sociali, accademiche e di ricerca** in materia di cibersecurity nell'Unione, coinvolgendo i centri nazionali di coordinamento e le istituzioni e gli organismi competenti dell'Unione europea.

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse finanziati nell'ambito del Centro di competenza sono situati sul territorio degli Stati membri.

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il Centro di competenza accredita enti istituiti **a norma del diritto nazionale** quali membri della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza dopo una valutazione effettuata dal centro nazionale di coordinamento dello Stato membro in cui l'ente è istituito, con la quale si verifica se l'ente soddisfa o meno i criteri di cui al paragrafo 3. Un accreditamento non è limitato nel tempo, ma può essere revocato in qualsiasi momento dal Centro di competenza se quest'ultimo o il centro nazionale di coordinamento pertinente ritengono che l'ente non soddisfi i criteri di cui al paragrafo 3 o rientri nel campo di applicazione delle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 136 del regolamento XXX [nuovo regolamento finanziario].

Emendamento

4. Il Centro di competenza accredita enti istituiti **ai sensi del paragrafo 3** quali membri della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza dopo una valutazione effettuata dal centro nazionale di coordinamento dello Stato membro in cui l'ente è istituito, con la quale si verifica se l'ente soddisfa o meno i criteri di cui al paragrafo 3. Un accreditamento non è limitato nel tempo, ma può essere revocato in qualsiasi momento dal Centro di competenza se quest'ultimo o il centro nazionale di coordinamento pertinente ritengono che l'ente non soddisfi i criteri di cui al paragrafo 3 o rientri nel campo di applicazione delle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 136 del regolamento XXX [nuovo regolamento finanziario].

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. I centri nazionali di coordinamento degli Stati membri mirano a conseguire una rappresentanza equilibrata di soggetti interessati nella comunità, incluse le PMI, e promuove attivamente la partecipazione delle categorie di soggetti sottorappresentati.

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati

conformemente all'articolo -45, al fine di specificare ulteriormente i criteri di cui al paragrafo 3 del presente articolo e le procedure per la valutazione e l'accreditamento degli enti che rispettano tali criteri.

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 9 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis) incoraggiano i produttori e i fornitori di servizi membri della comunità a certificare i propri prodotti e servizi mediante i sistemi di certificazione adottati a norma della legge sulla cibernsicurezza.

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Tale cooperazione si svolge nel quadro di accordi di lavoro *che vengono sottoposti all'approvazione preventiva* della Commissione.

2. Tale cooperazione si svolge nel quadro di accordi di lavoro *concordati tra il Centro di competenza e la rispettiva istituzione, organismo, ufficio o agenzia dell'Unione. Tali accordi sono adottati dal consiglio di direzione previa approvazione* a della Commissione.

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il consiglio di direzione è composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro e da cinque rappresentanti della

1. Il consiglio di direzione è composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro e da cinque rappresentanti della

Commissione, a nome dell'Unione.

Commissione, a nome dell'Unione. ***Il consiglio di direzione comprende inoltre un membro designato dal Parlamento europeo senza diritto di voto.***

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I membri del consiglio di direzione e i loro supplenti sono nominati in base alle loro conoscenze in ***campo tecnologico*** e delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. La Commissione e gli Stati membri si sforzano di limitare l'avvicendamento dei loro rappresentanti nel consiglio di direzione, al fine di assicurarne la continuità dei lavori. La Commissione e gli Stati membri ***mirano a conseguire*** una rappresentanza equilibrata tra uomini e donne nel consiglio di direzione.

Emendamento

3. I membri del consiglio di direzione e i loro supplenti sono nominati in base alle loro conoscenze ***nel settore della tecnologia o della ricerca in materia di cibersicurezza*** e delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. La Commissione e gli Stati membri si sforzano di limitare l'avvicendamento dei loro rappresentanti nel consiglio di direzione, al fine di assicurarne la continuità dei lavori. La Commissione e gli Stati membri ***garantiscono*** una rappresentanza equilibrata tra uomini e donne nel consiglio di direzione.

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. ***La Commissione*** può invitare osservatori, fra cui rappresentanti ***di*** organismi, uffici e agenzie dell'Unione, a partecipare alle riunioni del consiglio di direzione.

Emendamento

6. ***Il consiglio di direzione*** può invitare osservatori, fra cui rappresentanti ***del consiglio consultivo industriale e scientifico e altri*** organismi, uffici e agenzie dell'Unione, a partecipare alle riunioni del consiglio di direzione ***per assicurare il loro contributo in termini di competenze e la creazione di legami più forti con le comunità dell'industria e della ricerca.***

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. *Il presidente del consiglio consultivo industriale e scientifico può partecipare alle riunioni del consiglio di direzione, in qualità di osservatore senza diritto di voto, quando tali riunioni riguardano i suoi compiti, quali previsti all'articolo 20.*

Emendamento 86

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il direttore esecutivo è una persona in possesso di ***un'esperienza specifica e che gode di un'elevata reputazione*** nei settori in cui opera il Centro di competenza.

1. Il direttore esecutivo è una persona in possesso di ***una conoscenza e un'esperienza professionale approfondita*** nei settori in cui opera il Centro di competenza.

Emendamento 87

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il consiglio di direzione nomina il direttore esecutivo scegliendolo da una rosa di candidati proposta dalla Commissione, in esito a una procedura di selezione aperta e ***trasparente***.

3. Il consiglio di direzione nomina il direttore esecutivo scegliendolo da una rosa di candidati proposta dalla Commissione, in esito a una procedura di selezione aperta, ***trasparente e non discriminatoria, rispettando la parità di genere***.

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La durata del mandato del direttore esecutivo è di **quattro** anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione esegue una valutazione che tiene conto della prestazione del direttore esecutivo e dei compiti e delle sfide futuri del Centro di competenza.

Emendamento

5. La durata del mandato del direttore esecutivo è di **cinque** anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione esegue una valutazione che tiene conto della prestazione del direttore esecutivo e dei compiti e delle sfide futuri del Centro di competenza.

Emendamento 89

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 5, il consiglio di direzione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di **quattro** anni.

Emendamento

6. Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 5, il consiglio di direzione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di **cinque** anni.

Emendamento 90

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

h) predispone un piano d'azione per dare seguito alle conclusioni delle valutazioni retrospettive e per riferire ogni due anni alla Commissione sui progressi compiuti;

Emendamento

h) predispone un piano d'azione per dare seguito alle conclusioni delle valutazioni retrospettive e per riferire ogni due anni **al Parlamento europeo e** alla Commissione sui progressi compiuti;

Emendamento 91

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera s

Testo della Commissione

s) predispone un piano d'azione a seguito delle conclusioni delle relazioni di revisione contabile interne ed esterne e delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e riferisce due volte l'anno sui progressi compiuti alla Commissione e periodicamente al consiglio di direzione;

Emendamento

s) predispone un piano d'azione a seguito delle conclusioni delle relazioni di revisione contabile interne ed esterne e delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e riferisce due volte l'anno sui progressi compiuti **al Parlamento europeo e** alla Commissione e periodicamente al consiglio di direzione;

Emendamento 92

**Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Il consiglio consultivo industriale e scientifico è composto da un massimo di **16** membri. Il consiglio di direzione nomina i membri tra i rappresentanti degli enti della comunità delle competenze in materia di cibersecurity.

Emendamento

1. Il consiglio consultivo industriale e scientifico è composto da un massimo di **25** membri. Il consiglio di direzione nomina i membri **mediante una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria** tra i rappresentanti degli enti della comunità delle competenze in materia di cibersecurity.

Emendamento 93

**Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La composizione del consiglio consultivo industriale e scientifico è equilibrata, e include rappresentanti dell'industria, in particolare delle PMI, della comunità accademica e della società civile, incluse le organizzazioni dei consumatori.

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I membri del consiglio consultivo industriale e scientifico possiedono competenze ***nella ricerca, nello sviluppo industriale, nei servizi professionali in materia di cibernsicurezza o in merito alla loro diffusione. I requisiti inerenti a tali competenze sono ulteriormente specificati dal consiglio di direzione.***

Emendamento

2. I membri del consiglio consultivo industriale e scientifico possiedono competenze ***relative alla*** cibernsicurezza in merito ***ad almeno uno dei seguenti ambiti:***

- a) *ricerca;*
- b) *sviluppo industriale;*
- c) *formazione e istruzione.*

Emendamento 95

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La durata del mandato dei membri del consiglio consultivo industriale e scientifico è di ***tre*** anni. Il mandato è rinnovabile.

Emendamento

4. La durata del mandato dei membri del consiglio consultivo industriale e scientifico è di ***quattro*** anni. Il mandato è rinnovabile.

Emendamento 96

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. ***Possono far*** parte del consiglio consultivo industriale e scientifico, e ***fornire*** il loro supporto ai lavori, rappresentanti della Commissione e dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione.

Emendamento

5. ***Fanno*** parte del consiglio consultivo industriale e scientifico, e ***forniscono*** il loro supporto ai lavori, rappresentanti della Commissione e dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione.

Emendamento 97

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il consiglio consultivo industriale e scientifico si riunisce almeno **due** volte l'anno.

Emendamento

1. Il consiglio consultivo industriale e scientifico si riunisce almeno **tre** volte l'anno.

Emendamento 98

Proposta di regolamento Articolo 20 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis) fornisce consulenza al consiglio di direzione in merito all'istituzione di gruppi di lavoro, con il coordinamento generale di uno o più membri del consiglio consultivo industriale e scientifico, su questioni specifiche inerenti all'attività del Centro di competenza, e nomina i partecipanti;

Emendamento 99

Proposta di regolamento Articolo 20 – punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter) fornisce al direttore esecutivo e al consiglio di direzione un progetto di agenda di ricerca e innovazione a medio/lungo termine sulle tecnologie nel settore della cibersecurity;

Emendamento 100

Proposta di regolamento Articolo 20 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis) promuove il coordinamento basandosi sulle iniziative multilaterali dell'UE passate e in corso nel settore della cibersicurezza.

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) un importo proveniente dal Fondo europeo per la difesa destinato agli interventi e ai costi amministrativi relativi alla difesa.

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il **contributo finanziario dell'Unione non** copre le attività di cui all'articolo 4, paragrafo 8, lettera b).

4. Il **Fondo europeo per la difesa** copre le attività di cui all'articolo 4, paragrafo 8, lettera b).

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. **La Commissione può annullare, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione al Centro di competenza qualora lo Stato membro partecipante non versi i contributi di cui al paragrafo 1, li versi solo parzialmente o li versi in ritardo.**

soppresso

Emendamento 104

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. *Il Centro di competenza coopera strettamente con altre istituzioni e agenzie, in particolare l'ENISA, e altri organismi pertinenti.*

Emendamento 105

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il Centro di competenza provvede affinché **il** pubblico e **le** parti interessate **dispongano di** informazioni **adeguate**, obiettive, affidabili e facilmente accessibili, in particolare sui risultati del **suo lavoro**. Inoltre, rende pubbliche le dichiarazioni di interessi rese a norma dell'articolo 41.

2. Il Centro di competenza provvede affinché **al** pubblico e **alle** parti interessate **siano fornite** informazioni **esaustive**, obiettive, affidabili e facilmente accessibili, in particolare sui risultati del **lavoro del Centro di competenza, della rete, del consiglio consultivo industriale e scientifico e della comunità**. Inoltre, rende pubbliche le dichiarazioni di interessi rese a norma dell'articolo 42.

Motivazione

Il riferimento "articolo 41" è stato corretto con "articolo 42", come discusso con la Commissione.

Emendamento 106

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *Il Centro di competenza fornisce al pubblico e alle parti interessate un elenco dei membri della comunità delle*

competenze in materia di cibersicurezza e rende pubbliche le dichiarazioni di interesse da loro espresse in conformità dell'articolo 42.

Emendamento 107

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La valutazione di cui al paragrafo 2 include un esame dei risultati conseguiti dal Centro di competenza in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e alle sue funzioni. Se ritiene che sia giustificato mantenere il Centro di competenza, tenuto conto degli obiettivi, del mandato e delle funzioni di quest'ultimo, la Commissione può proporre che la durata del mandato del Centro di competenza quale indicata all'articolo 46 sia prorogata.

Emendamento

3. La valutazione di cui al paragrafo 2 include un esame dei risultati conseguiti dal Centro di competenza in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e alle sue funzioni ***nonché una valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del Centro di competenza nel conseguire tali risultati.*** Se ritiene che sia giustificato mantenere il Centro di competenza, tenuto conto degli obiettivi, del mandato e delle funzioni di quest'ultimo, la Commissione può proporre che la durata del mandato del Centro di competenza quale indicata all'articolo 46 sia prorogata.

Emendamento 108

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Il consiglio di direzione del Centro di competenza adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi che riguardino i suoi membri, i suoi organi e il suo personale. Tali norme contengono disposizioni volte a evitare situazioni di conflitto di interessi per i rappresentanti dei membri che fanno parte del consiglio di direzione e del consiglio consultivo industriale e scientifico, ai sensi del regolamento XXX [nuovo regolamento finanziario].

Emendamento

Il consiglio di direzione del Centro di competenza adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi che riguardino i suoi membri, i suoi organi e il suo personale, ***incluso il direttore esecutivo.*** Tali norme contengono disposizioni volte a evitare situazioni di conflitto di interessi per i rappresentanti dei membri che fanno parte del consiglio di direzione e del consiglio consultivo industriale e scientifico, ai sensi del regolamento XXX [nuovo regolamento

finanziario].

Emendamento 109

Proposta di regolamento Articolo 42 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono la prevenzione, l'identificazione e la risoluzione dei conflitti di interessi per i centri nazionali di coordinamento.

Emendamento 110

Proposta di regolamento Articolo 44 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Lo Stato membro ospitante fornisce le migliori condizioni possibili al fine di garantire il corretto funzionamento del Centro di competenza, compresi una sede unica, l'accessibilità della sede, l'esistenza di strutture scolastiche adeguate per i figli del personale, un accesso adeguato al mercato del lavoro, alla sicurezza sociale e alle cure mediche per i figli e i partner.

Emendamento 111

Proposta di regolamento Articolo 44 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Tra il Centro di competenza e lo Stato membro [Belgio] in cui esso ha sede ***può essere concluso*** un accordo amministrativo concernente i privilegi e le immunità e altre agevolazioni che tale Stato membro è tenuto a concedere al Centro di competenza.

Tra il Centro di competenza e lo Stato membro [Belgio] in cui esso ha sede ***si conclude*** un accordo amministrativo concernente i privilegi e le immunità e altre agevolazioni che tale Stato membro è tenuto a concedere al Centro di competenza.

Emendamento 112

Proposta di regolamento Articolo 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 44 bis

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.*
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 5 bis, e all'articolo 8, paragrafo 4 ter, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data dell'entrata in vigore del presente regolamento].*
- 3. La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 5 bis, e all'articolo 8, paragrafo 4 ter, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.*
- 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.*
- 5. Non appena adotta l'atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.*
- 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5 bis, e dell'articolo 8, paragrafo 4 ter, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo*

né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(Tale articolo è parte del capo VII)

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Istituzione del Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e della rete dei centri nazionali di coordinamento	
Riferimenti	COM(2018)0630 – C8-0404/2018 – 2018/0328(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ITRE 1.10.2018	
Parere espresso da Annuncio in Aula	IMCO 1.10.2018	
Relatore per parere Nomina	Arndt Kohn 24.9.2018	
Esame in commissione	6.12.2018	21.1.2019
Approvazione	29.1.2019	
Esito della votazione finale	+: 31 -: 2 0: 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Pascal Arimont, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Nosheena Mobarik, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Róza Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Țurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Biljana Borzan, Nadja Hirsch, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij	
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	John Stuart Agnew	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

31	+
ALDE	Nadja Hirsch, Matthijs van Miltenburg, Jasenko Selimovic
ECR	Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Anneleen Van Bossuyt
EFDD	Marco Zullo
PPE	Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Lambert van Nistelrooij, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róza Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Țurcanu
S&D	Biljana Borzan, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Marc Tarabella
Verts/ALE	Pascal Durand, Igor Šoltes

2	-
ENF	John Stuart Agnew, Marcus Pretzell

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti